

Regolamento interno di AIM e AlumnAIM

Il Consiglio Direttivo di AIM e AlumnAIM è composto dagli stessi membri. Il presente regolamento interno vale indistintamente per entrambe le Associazioni AIM e AlumnAIM.

Indice

I	Disposizioni generali	2
Art. 1.	Utilizzo del Patrimonio	2
Art. 2.	Quota Associativa.	2
Art. 3.	Modifiche ai Regolamenti	2
II	Soci	2
Art. 4.	Tipologie di Soci	2
Art. 5.	Soci Fondatori	2
Art. 6.	Altre Qualifiche.	3
Art. 7.	Diritti dei Soci	3
III	Organi dell'Associazione	3
Art. 8.	Convocazione Riunioni	3
Art. 9.	Partecipazione Riunioni	3
Art. 10.	Commissioni di Lavoro	3

Parte I

Disposizioni generali

Art. 1. Utilizzo del Patrimonio

Tutti i fondi dell'Associazione, acquisiti tramite le quote di iscrizione, bandi, sponsorizzazioni e donazioni, verranno utilizzati al fine di finanziare attività, progetti e materiali utili all'Associazione, previa approvazione del Consiglio Direttivo.

Art. 2. Quota Associativa

Per la prima iscrizione ad AIM e AlumnAIM, oppure alla sola AlumnAIM, è necessario versare una quota associativa ad AIM. Il rinnovo annuale dell'iscrizione è a donazione libera. Il valore della quota, al netto di spese di transazione, è di cinque euro. Il Consiglio Direttivo può decidere di rinunciare al versamento della quota in casi eccezionali da considerare caso per caso.

Art. 3. Modifiche ai Regolamenti

Eventuali modifiche al presente Regolamento o al Regolamento Elettorale devono essere votate a favore da almeno due terzi del Consiglio Direttivo e deliberate dall'Assemblea Ordinaria o Straordinaria dei Soci.

Inoltre, il Regolamento Elettorale non può essere modificato per tutta la durata del periodo di elezioni, da quando viene costituita la Commissione Elettorale fino a quando viene sciolta con l'insediamento del nuovo Direttivo.

Il presente articolo non può essere modificato.

Parte II

Soci

Art. 4. Tipologie di Soci

Sono Soci Ordinari coloro i quali soddisfino i requisiti di cui all'Articolo 7 dello Statuto AIM.

Un Socio Ordinario che non soddisfi più tali requisiti sarà considerato Socio Onorario. Saranno inoltre considerati Soci Onorari coloro che fanno richiesta di iscrizione ad AlumnAIM e che: abbiano in passato soddisfatto i requisiti di cui all'Articolo 7 dello Statuto AIM; siano impiegati come Personale Docente Strutturato, Assegnisti, Dottorandi, PersonaleTA presso il Politecnico di Milano.

Coloro che non ricadono né nella categoria di Soci Ordinari né di Soci Onorari, ma che richiedono l'adesione all'Associazione per interesse nella stessa, sono chiamati Altri Soci.

Le tipologie di Socio Ordinario, Socio Onorario e Altro Socio sono pertanto mutualmente esclusive. Sono soci di AIM i soli Soci Ordinari, mentre sono soci di AlumnAIM i Soci Ordinari, Soci Onorari e Altri Soci.

Art. 5. Soci Fondatori

Sono definiti Soci Fondatori i membri del Direttivo 2009 e del Direttivo 2015.

Art. 6. Altre Qualifiche

Tra i Soci Ordinari e i Soci Onorari, vengono in aggiunta detti Accademici coloro i quali siano impiegati come Personale Docente Strutturato, Assegnisti, Dottorandi, PersonaleTA presso il Politecnico di Milano. Questa qualifica comporta alcune limitazioni sui servizi forniti dall'Associazione al fine di limitare possibili conflitti di interessi.

Art. 7. Diritti dei Soci

Ogni socio ha il diritto di esprimere la propria opinione sullo svolgimento delle attività associative e presentare proprie proposte, purché non danneggi il naturale svolgersi delle attività dell'Associazione. Inoltre, ogni socio ha diritto a richiedere privatamente le rendicontazioni legali e finanziarie presentate durante riunioni di Consiglio Direttivo e/o Assemblee.

Parte III

Organi dell'Associazione

Art. 8. Convocazione Riunioni

La convocazione delle riunioni del Consiglio Direttivo, ed il relativo ordine del giorno, deve essere comunicata non più tardi del giorno precedente alla data della stessa.

Art. 9. Partecipazione Riunioni

La presenza alle riunioni è da considerarsi obbligatoria per i membri del Consiglio Direttivo, a meno di motivata giustificazione presentata al Presidente. Il Consiglio Direttivo, a suo insindacabile giudizio, può estendere l'invito alla partecipazione anche ad altri associati.

Art. 10. Commissioni di Lavoro

È prevista da parte del Consiglio Direttivo la possibilità di costituire Commissioni di Lavoro, dette anche *Task Force*, al fine di occuparsi di una singola tematica o evento. Tale Commissione deve essere ratificata dal Consiglio Direttivo, ed il programma approvato dallo stesso.

Tutti i soci possono richiedere di far parte di una Commissione, ma deve essere presente almeno un membro del Consiglio Direttivo come garante. Inoltre è possibile includere anche non associati, come professionisti o responsabili nel settore.

Una Commissione così definita ha la possibilità di deliberare e organizzare a suo piacimento nei limiti della tematica, fermo restando la comunicazione delle decisioni al Consiglio Direttivo.

Milano, lì 19 febbraio 2025.